

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI CAGLIARI
(Circoscrizioni dei Tribunali Cagliari e Lanusei)

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
O DEL REVISORE UNICO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Cagliari nella seduta del 18 gennaio 2008

1. Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, entro il 31 marzo 2008, deve convocare l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico con le modalità di cui agli articoli 18, 20, 21, e 24 del D. Lgs. n. 139/05 e quelle di cui al presente regolamento.
2. L'Assemblea avente ad oggetto l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dello scopo dell'adunanza.
3. L'avviso di convocazione, almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, deve essere spedito mediante una delle seguenti modalità:
 - a) Raccomandata A/R o a mano, fax, messaggio di posta elettronica certificata nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta spedizione e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine almeno nei venti giorni liberi antecedenti la data fissata per l'Assemblea elettorale.
 - b) Ove il numero degli iscritti all'Albo superi le 500 unità, l'avviso di convocazione può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale locale ove ha sede l'Ordine, per due giornate lavorative di settimane diverse.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare le liste contenenti le candidature almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.
5. Il seggio elettorale, aperto per un orario non inferiore a due ore e fino ad un massimo di otto ore. Le operazioni di voto dovranno

concludersi tassativamente alle ore 18:00 del giorno di votazione, per poi iniziare con immediatezza e contemporaneità le operazioni di scrutinio.

2. Assemblea elettorale

1. L'assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente ed il Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari sono, rispettivamente, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea elettorale.
3. Il Presidente dell'Assemblea, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
 - a) verifica la validità della convocazione, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una o più postazioni elettorali che assicurino la segretezza del voto;
 - b) dichiara pubblicamente aperta l'Assemblea elettorale;
 - c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
 - d) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti al momento della conclusione delle operazioni di voto, che non siano candidati;
 - e) dà inizio alle operazioni elettorali.
4. Il Segretario dell'Assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
5. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti.
6. Per la garanzia della segretezza delle votazioni, sufficiente introdurre la scheda già piegata immediatamente nell'urna.
7. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell'Assemblea ai sensi del co. 2 dell'art. 21 del D. Lgs. N. 139/2005, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito da due scrutatori. Di tutte le operazioni di scrutinio, redatto apposito verbale. Nel caso di istituzione di seggi elettorali aggiuntivi, i risultati di ciascun seggio vengono trasmessi, a fine

scrutinio, con immediatezza, a mezzo fax al seggio centrale, presieduto dal Presidente dell'Ordine, per la definizione del risultato complessivo.

8. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Collegio dei Revisori.

3. Seggi elettorali

1. Il Consiglio può, istituire più seggi elettorali aggiuntivi, stabilendo per ciascuno di essi l'elenco degli elettori che dovranno esprimere il voto.
2. Ogni seggio aggiuntivo, presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine tra i Consiglieri e da un Segretario da individuarsi, a cura del Consiglio, tra coloro che, nel seggio aggiuntivo, hanno diritto di voto. Dell'ubicazione dei seggi elettorali aggiuntivi, data comunicazione nell'avviso di convocazione agli elettori ivi convocati. Le operazioni di voto si svolgono in tutti i seggi aggiuntivi con analoghe modalità, nello stesso giorno e negli stessi orari.

4. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche, comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue vicinanze.
2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di interventi della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

5. Composizione Collegio

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Possono essere eletti alla carica di Revisore dei conti gli iscritti all'albo ed al Registro dei Revisori Contabili, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 139/05.

3. Negli Ordini locali con meno di mille iscritti l'Assemblea pu, eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio

6. Presentazione delle liste

1. Gli iscritti all'Albo, in possesso dei requisiti di cui al co. 2 dell'art. 3 del presente regolamento possono candidarsi alla carica di Revisore depositando, presso la segreteria dell'Ordine, liste contenenti un numero di candidati non superiore ai revisori da eleggere, compresi i supplenti entro le ore 13.00 del quinto giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.
2. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento.
3. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il moto, il nominativo di tutti i candidati, seguendo l'ordine di lista.

7. Schede per l'elezione dei Revisori

1. Le schede per l'elezione dei Revisori, stampate a cura dell'Ordine, devono contenere le liste presentate con i relativi candidati.
2. Su ogni scheda il Consigliere Segretario dell'Ordine o altro Consigliere a ci, delegato dal Consiglio, appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla

8. Espressione del voto

1. In caso di Collegio formato da tre componenti, ciascun elettore potr• esprimere tre preferenze per i candidati presentati nelle varie liste, anche se appartenenti a liste diverse.
2. In caso di Collegio composto da un solo componente, ciascun elettore potr• esprimere una sola preferenza.
3. Se viene espresso un numero di preferenze superiore a tre, nel caso di elezione del Collegio dei Revisori o una preferenza, nel caso di elezione del Revisore Unico, le preferenze si considerano non apposte e la scheda , nulla.

4. In caso di preferenza espressa alla sola "lista" il voto non si considera valido e la scheda , nulla.
5. L'espressione di un numero di preferenze inferiore a quelle previste nel comma 1, non determina l'attribuzione di preferenze ad altri candidati presenti nella lista.
6. Non , ammesso il voto per corrispondenza.

9. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal Presidente tra gli elettori presenti nel seggio elettorale al momento della conclusione delle operazioni di voto.
2. In caso di Collegio formato da tre componenti, sono eletti i tre candidati pi^ù votati § a prescindere dalla lista in cui sono candidati § come membri effettivi, ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
3. In caso di Collegio formato da un solo componente, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; risulta eletto membro supplente il primo candidato successivo per ordine di voti.